



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6266 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 996/2016, emesso da questo Tribunale in data 14.5.2016

TRA

██
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██
██ tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati in Piedimonte Matese (CE) alla via ██████████
██ presso lo studio dell'avv. ██████████

OPPONENTI



E

██████████ **S.P.A.**, quale mandatario con rappresentanza di ██████████ **s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., e quale procuratore del ██████████ **S.p.a.**, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ██████████ ██████████ S.r.l., ed i sigg.ri ██████████ ██████████
██
██

hanno convenuto in giudizio la Italfondario S.p.a., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 996/2016, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14.5.2016, per il pagamento dell'importo di euro 152.172,84, oltre agli interessi, spese e competenze della procedura.

Tale somma derivava da un credito che la Italfondario vantava nei confronti della ██████████ S.r.l. e degli odierni opposenti, n.q. di fideiussori di € 24.235,86, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 27/2602, sottoscritto in data 7.11.2001 e di € 127.936,98, quale saldo debitore del rapporto anticipo fatture.

Le parti opposenti, a fondamento della loro opposizione, hanno dedotto: 1) in via preliminare, l'improcedibilità del



decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. della certezza e della liquidità del credito vantato, in quanto gli importi richiesti sarebbero stati frutto di una quantificazione unilaterale (con saldaconto) operata dalla Banca mediante sommatoria di voci contabili accumulatesi nel tempo; 2) l'erronea quantificazione delle somme dovute, avendo la Società ingiunta effettuato dei pagamenti ad estinzione del proprio debito; 3) l'illegittimità delle condizioni contrattuali relative all'applicazione da parte della Banca di tassi ultra legali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, ossia spese non pattuite preventivamente; 4) l'inesistenza di validi contratti intervenuti tra le parti con riguardo sia al rapporto di conto corrente, che al rapporto degli anticipi su fatture; 5) l'illegittimità del recesso operato unilateralmente dall'istituto bancario sia per l'apertura di credito sia per l'anticipo su fatture; 6) l'inefficacia della fideiussione omnibus rilasciata; 7) la vessatorietà della clausola relativa alla fideiussione a semplice richiesta e di quella relativa alla deroga di cui all'art. 1957 c.c.; 8) l'estinzione della garanzia per fatto del creditore, in quanto quest'ultimo non solo non avrebbe informato i debitori e garanti della situazione debitoria del debitore principale ma altresì avrebbe continuato ad elargire credito nonostante lo stato di decozione del debitore principale.

Si è costituita la [REDACTED] S.p.a. la quale ha eccepito: 1) in via preliminare, la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo; 2) l'esatta quantificazione delle somme richieste; 3) la legittima applicazione delle clausole relative ai tassi convenzionali, preventivamente pattuite con il cliente, in ogni caso deducendo la genericità delle contestazioni dell'opponente; la



legittima applicazione delle c.m.s, oggetto di espressa pattuizione; la corretta determinazione ed applicazione del teg; la legittimità della capitalizzazione operata dalla banca convenuta; 4) la sussistenza di validi contratti di conto corrente e di anticipi su fatture, sottoscritti dal cliente e inviati a mezzo posta; 5) la legittimità del recesso operato in accordo all'art.1845 c.c., 3° comma e alle disposizioni contrattuali, le quali prevedevano la facoltà della Banca di recedere in qualsiasi momento dal contratto; 6) la legittimità della fideiussione omnibus e delle clausole negoziali di deroga al 1957 c.c.; 7) l'infondatezza delle contestazioni formulate dagli opposenti; 8) l'inammissibilità della CTU, in quanto esplorativa.

Parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

A scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 14.2.2017, il precedente giudice istruttore, non concedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha assegnato un termine alle parti di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.

Esperita la mediazione con esito negativo, all'udienza del 17.1.2023, il Giudice subentrato sul ruolo ha rilevato la necessità di rimettere al contraddittorio delle parti la questione in merito al corretto esperimento della procedura di mediazione,

Nel verbale del 17.1.2023 – rilevato che in atti vi era appunto un procedimento di mediazione con esito negativo e che per l'istituto bancario non era comparso il legale rappresentante *pro tempore*, nonché in assenza di procura speciale per il difensore – il giudice ha sottoposto alle parti *ex art. 101 c.p.c.*



la questione del se la circostanza potesse integrare il difetto di una delle condizioni dell'azione.

Si è rilevato, in particolare, che il procedimento di mediazione nella fattispecie veniva avviato attraverso la domanda presentata dalla parte opponente, nonostante la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; b) che il tentativo di mediazione aveva esito negativo; c) che al predetto procedimento partecipava per la parte opposta l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] d) che, in ragione della giurisprudenza consolidatasi al riguardo, affinché la mediazione s'intenda correttamente svolta è necessario che vi partecipi la parte personalmente o un suo procuratore speciale.

La causa è stata quindi rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.2.2023, con termine alle parti fino a sette giorni prima per la memoria conclusionale.

All'udienza del 7.2.2023, considerato il carico di ruolo e l'impossibilità di decidere la causa alla stessa udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione senza termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dall'opposto originariamente veicolata nel ricorso monitorio è improcedibile, con la conseguenza che – per effetto di detta declaratoria – va disposta la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli opposenti.

Il procedimento di mediazione non risulta, infatti, correttamente esperito.

Come noto, il D.lgs. 28/2010, all'art. 5 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti bancari/finanziari (quale quella in



esame) l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.

Ai sensi dell'art. 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione *ante causam*, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Occorre altresì evidenziare che l'art. 8 D.lgs cit., dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.

Tuttavia, il medesimo articolo esclude dall'obbligo del tentativo obbligatorio sia il ricorso monitorio quanto la fase iniziale del giudizio di opposizione, prevedendo l'obbligatorietà di tale procedura, nelle materie espressamente individuate nel comma 1-*bis*, solo dopo che il giudice si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

La *ratio* di tale previsione è rinvenibile nell'incompatibilità tra l'esigenza di rapidità che caratterizza il procedimento monitorio e l'eventuale fase di opposizione, sino ai provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. e il tempo occorrente per il previo esperimento del procedimento di mediazione.

Venuta meno tale incompatibilità, dopo che il giudice si sia pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, la norma ne riprevede la obbligatorietà, applicandosi, dunque, ai sensi del comma 1-



bis la regola secondo cui “*l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.*”

Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, è sorta poi la questione di stabilire quale sia la parte su cui grava l’onere di introdurre il procedimento di mediazione, perché è solo l’omessa partecipazione personale di questa parte a determinare la mancata realizzazione della condizione di procedibilità.

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, operando un revirement rispetto al precedente orientamento, hanno statuito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Civ. Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19596).

A tal riguardo, i Supremi Giudici hanno evidenziato, sull’assunto che nella opposizione a decreto ingiuntivo l’attore in senso sostanziale è l’opposto, che la tesi da essa accolta si pone in armonia con la ricostruzione corretta del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale non è appunto un’impugnazione del decreto, ma “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo sulla legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo”.



Ne consegue che, instaurata l'opposizione e disposto in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non assume più rilievo che il contraddittorio sia differito e, dunque, le parti possono riprendere ciascuna la propria posizione.

Tale interpretazione risulta, inoltre, quella più rispettosa del dettato costituzionale: la Suprema Corte, infatti, osserva che l'accesso alla giurisdizione, condizionata al previo adempimento di oneri, non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 Cost., considerato che la revoca del decreto ingiuntivo non preclude comunque al creditore la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto.

Imporre all'opponente l'obbligo di attivare la procedura significa, invece, accettare che in caso di sua inerzia il decreto ingiuntivo divenga irrevocabile.

Stabilito che l'onere della mediazione grava sull'opposto, giova evidenziare la ratio della mediazione, che è quella di favorire soluzioni deflattive del giudizio con forme alternative ma altrettanto soddisfattive di tutela mediante composizione amichevole delle liti.

Proprio in virtù della ratio della mediazione, in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità, discendente dall'instaurazione del procedimento di mediazione, può dirsi rispettata solo allorquando al primo incontro davanti al mediatore partecipano le parti personalmente, assistite dal difensore (pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura).

Orbene, sotto il profilo sostanziale, allorquando la parte intenda delegare il proprio avvocato, che per espressa



previsione normativa deve già comparire in assistenza della parte personalmente, è necessario che quest'ultimo sia a piena conoscenza dei fatti di causa onde poter garantire non soltanto cognizioni tecnico-processuali a vantaggio del proprio assistito ma, soprattutto, competenze di tipo umano e relazionale, che si aggiungono a quelle di difesa tecnica di tipo tradizionale.

Ciò implica, sotto il profilo contenutistico, che la delega in questione si deve tradurre in una procura specificamente diretta ad attribuire al procuratore, a conoscenza dei fatti, il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della controversia.

Dall'altro lato, sotto il profilo processuale, in stretta connessione con le considerazioni sostanziali sopra evidenziate, appare evidente che il carattere negoziale che innerva il sistema della mediazione, a scapito di logiche prettamente processuali, comporta che, in quanto funzionale al raggiungimento di un titolo contrattuale, la procura alle liti non integri un atto processuale tale da rientrare nello spettro applicativo di cui all'art. 83 c.p.c.: "una semplice, benché ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia", dal valore meramente processuale, pertanto, non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte.

In tal senso si è del resto orientata la Suprema Corte, statuendo quanto segue: "*allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne*



sono oggetto. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale” (cfr. Cassazione n. 8473/2019).

Ne consegue che il difensore non può considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione ove munito “di sola procura alle liti” (C. 18068/2019) e, dall'altro lato, “la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore” (C. 8473/2019).

In difetto di tali formalità, la non corretta partecipazione dell'attore in senso sostanziale alla procedura di mediazione si ripercuote in proprio danno in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio.

Nel caso di specie, dalle risultanze del processo appare inequivocabile che, se da un lato la procedura di mediazione veniva avviata dal soggetto non onerato, in aggiunta, parte opposta non compariva innanzi all'organismo di mediazione, né personalmente, né a mezzo di un soggetto dotato di apposita procura speciale sostanziale preesistente o coeva all'incontro in mediazione.

Dal verbale di mediazione, depositato agli atti il 20.6.2017, risulta che Italfondiar spa era “assistita e qui rappresentata per procura dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] identificato a mezzo di tesserino professionale n...”.

Non si fa alcun riferimento alla esistenza di una procura speciale sostanziale né la stessa, al momento del deposito del



verbale di mediazione il 20.6.2017, è stata depositata unitamente a quest'ultimo.

Solo dopo che il Giudice ha sollevato il contraddittorio sulla questione, nella memoria conclusionale [REDACTED] ha depositato una procura speciale (cfr. memoria conclusionale per [REDACTED] S.p.a. depositata il 27.1.2023 e procura allegata), asseritamente esistente, recante la data a penna del 16 marzo 2017.

Ora, ai fini di ritenere validamente esperita la mediazione, deve essere provato che la procura speciale sostanziale sia stata conferita al difensore prima dell'esperimento della mediazione, non potendo una procura eventualmente rilasciata successivamente sanare la lacuna preesistente.

A tal fine deve essere provato, attraverso la certezza della data, che la procura speciale era preesistente al verbale di mediazione, e quindi o ad essa allegata al momento del deposito originario del verbale o attraverso uno specifico richiamo nel verbale.

Nel caso di specie, alcuna certezza in ordine alla preesistenza della procura speciale può essere ricavata dal deposito del 27.1.2023, atteso che nessun richiamo specifico ad essa viene fatto nel verbale di mediazione (ove si parla di "procura" che può essere anche una procura alle liti) né essa è stata depositata nel 2017.

Né la prova sulla certezza della data della procura speciale depositata il 27.1.2023 può essere evinta dal timbro e firma sotto la dicitura " copia estratta dall'archivio", apposto dall'organismo di mediazione: la fidejussione del mediatore riguarda al più la sottoscrizione del verbale di mediazione ove essa è già specificamente contemplata, ma non la



preesistenza di una procura speciale non richiamata, con riferimento alla certezza della data.

Si è dinanzi ad un caso di insussistenza di data certa di conferimento della procura sostanziale conferita al legale, non essendo, nel caso di specie, presuntivamente provato che la stessa fosse quantomeno antecedente all'incontro di mediazione.

La data del documento prodotto il 27.1.2023 non è certa: la data è un elemento posto dai firmatari del documento e nulla garantisce che gli stessi non abbiano indicato un giorno diverso da quello effettivo (per esempio, ricorrendo alla retrodatazione).

Al riguardo, si osserva che l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Tale norma non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (cfr. Cass. Civ., n. 17926 del 12.9.2016).



Il giudice di merito ha, quindi, il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (cfr. Cass. Civ., n. 4509 del 26.2.2018; n. 1389 del 18.01.2019).

Nel caso di specie, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali ed in virtù della documentazione prodotta dalla parte opposta, non si ritiene di poter identificare un fatto idoneo a far desumere in maniera inequivoca la certezza della data apposta sulla procura speciale (si pensi ad esempio al richiamo specifico nel verbale di mediazione o al deposito nel fascicolo telematico di un atto, che dà contezza della certezza della data in ordine alla preesistenza rispetto al deposito stesso).

Nel caso di specie, invece, le risultanze istruttorie acquisite non appaiono infatti idonee a provare, in maniera certa, che la procura speciale prodotta solo il 27 gennaio 2023 ed avente ad oggetto la partecipazione al procedimento di mediazione, sia stata redatta e sottoscritta il 16 marzo 2017, ossia prima dell'incontro in mediazione.

Accertata, dunque, la erronea partecipazione personale dell'opposta innanzi all'organismo di mediazione, determinandone il fallimento del tentativo di mediazione, occorre vagliare anche le questioni attinenti al termine dettato dalla norma e la conseguenze delle decadenze.

Ai sensi dell'art. 5 del testo qui richiamato, è previsto che il giudice assegni alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.



Qualora detto termine non venga rispettato, si ritiene che, alla luce della funzione che in concreto esso adempie, la sanzione dell'improcedibilità del giudizio sia conseguenza inevitabile (v. Cass. n.1064/2005; 4530/2004).

Infatti, benché la norma non attribuisca espressamente natura perentoria al termine in oggetto, tale natura va desunta implicitamente, considerata la severità della sanzione espressamente prevista in ipotesi di mancato esperimento della mediazione.

Invero, ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del ricordato decreto legislativo.

Condivisibile, è quanto osservato dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale "*apparirebbe assai strano che il legislatore*", da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata nel termine di 15 giorni e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine" (v. Tribunale Firenze, sez. III, 9.6.2015; nel



medesimo senso Tribunale Ivrea, 11.3.2016 n. 215; Tribunale Monza, sez. I, 21.1.2016, n. 156).

D'altra parte, alla medesima conclusione dovrebbe pervenirsi anche considerando il suddetto termine come ordinatorio.

Infatti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, *“poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di un atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiara espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte”* (v. Cass. n. 1064/2005 citata).

Anche a diversamente opinare, come pare da ultimo evincersi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2-bis, D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”* (Cass. civ. Sez. II, 14/12/2021, n. 40035), ne



deriva che il *dies ad quem* per evitare d'incorrere nella sanzione di rito sia lo svolgimento della mediazione, quindi, al più tardi entro l'udienza di rinvio prevista da giudice all'atto dell'invito delle parti ad attivare il rimedio stragiudiziale.

In conclusione, alla luce dei principi qui enunciati, la mancata comparizione dell'opposta innanzi al mediatore con i relativi rappresentanti o con un procuratore speciale e l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per riattivare correttamente il procedimento alla luce del richiamato revirement giurisprudenziale, si ripercuotono in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che – per effetto di detta declaratoria – va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame.

Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza abbia determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito dell'odierna *res controversa*. Salvo, in ogni caso, il diritto dell'assunta creditrice di riproporre la sua domanda.

Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio – tenuto conto dei recentissimi e sopravvenuti arresti giurisprudenziali e del pregresso contrasto giurisprudenziale e dei dubbi interpretativi che lo accompagnavano – si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al



n. 6266 del R.G. dell'anno 2016, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara improcedibile l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 996/2016;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.2.2023

Il Giudice

Dott.ssa Simona di Rauso

